

Usi civici e beni comuni

SOMMARIO: 1. L'attualità della discussione sui beni comuni. – 2. Dottrina e giurisprudenza recenti in materia di assetti proprietari collettivi. – 3. Le proprietà collettive e la loro natura storica. – 4. La disciplina «canonica» dei beni di uso civico. – 5. Consonanze e dissonanze tra usi civici e beni comuni. – 6. La possibilità e l'utilità di applicare la disciplina degli usi civici ad alcuni beni comuni. – 7. Una conclusione tra storia, economia e diritto.

1. L'assegnazione del premio Nobel per l'economia ad Elinor Ostrom¹, nel 2009, ha favorito un ampio dibattito, soprattutto di natura economica e culturale, sulla materia dei beni comuni², in passato oggetto di attenzione da parte di un esiguo numero di studiosi operanti in ambiti abbastanza ristretti. All'interno di questo dibattito, tuttavia, anche la dottrina giuridica italiana ha saputo cogliere l'occasione per sviluppare una discussione di sicuro interesse.

In particolare Ugo Mattei³ ha proposto un «manifesto» che spazia ampiamente su tutta la complessa disciplina dei beni comuni, affrontando in chiave non solo giuridica, ma anche ideologica, il problema. Partendo dal recente fenomeno della globalizzazione, che ha evidenziato, nel superamento della modernità, da un lato il diffuso disagio per il concetto stesso di «comune» (inteso come bene che appartiene ad una comunità diffusa), ma dall'altro il recupero dei valori ad esso collegati, Mattei affronta, con la vivacità intellettuale che gli è propria, sia la fenomenologia del «comune» sia la sua ritrovata consapevolezza da parte della cultura europea; quindi fa concreto riferimento all'esperienza del governo delle acque, dell'università e della scuola pubblica, rilevandone le difficoltà di gestione e

¹ L'assegnazione fa riferimento al suo libro *Governing the commons: The Evolution of Institutions for collective action*, New York, 1990, trad. it., *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006. In tale volume si insiste molto, a seguito di approfondite analisi delle esperienze concrete in cui si manifesta la rilevanza dei beni cosiddetti comuni, cioè a proprietà diffusa, sulla necessità di un approccio istituzionale basato sull'auto-organizzazione e sull'auto-governo.

² In assenza di una compiuta elaborazione teorica della nozione di bene comune, si può far riferimento ad esso nel senso di un bene diffuso, di proprietà di una collettività non sempre definita, quale ad esempio l'acqua.

³ U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011.

le possibili prospettive; infine conclude sottolineando come solo una maggiore partecipazione alla gestione dei beni comuni possa garantire un futuro sostenibile all'umanità intera.

Sostanzialmente nello stesso ordine di idee, Maria Rosaria Marella⁴ ha curato un volume che raccoglie gli atti di alcuni seminari svoltisi sul tema nell'Università di Perugia, all'interno dei quali vengono affrontati anche alcuni profili strettamente giuridici. Partendo da una riflessione storica sui demani collettivi⁵, il libro affronta i rapporti tra «pubblico» e «comune», soffermandosi poi sia sul governo delle acque sia sui beni immateriali come categorie significativamente espressive dei beni comuni. Quindi la riflessione si incentra sullo spazio urbano inteso come *commons* e sulla possibilità di identificare anche il lavoro quale espressione di un bene comune. Conclusivamente, la postfazione di Stefano Rodotà si interroga sul ruolo del diritto di proprietà nell'attuale momento storico, un ruolo che era già stato affrontato in passato, dallo stesso Autore, in modo problematico⁶, e che viene risolto attraverso l'affermata necessità di un profondo ripensamento delle tradizionali categorie proprietarie⁷.

Tuttavia tali lavori non si occupano, se non del tutto incidentalmente e marginalmente, della materia degli usi civici, che per tradizione consolidata costituisce il principale esempio, ben radicato nella profondità della storia, di proprietà collettiva e di bene comune, inteso come bene di una collettività diffusa anche se definita. Anzi, l'impressione che si ricava dai predetti testi è che, complessivamente, si vogliano escludere gli usi civici dal novero dei beni comuni cui i predetti autori fanno riferimento, quasi che l'esperienza storico-giuridica di cui gli assetti proprietari collettivi sono stati e sono ancora espressione sia riduttiva rispetto all'ampiezza della dimensione attuale dei beni comuni. Proprio Rodotà parla, al riguardo, di «storica suggestione» riferita al rapporto tra la proprietà collettiva di un territorio ed i suoi abitanti, negando la possibilità che si possa tornare a

⁴ M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, con postfazione di S. RODOTÀ, Verona, 2012.

⁵ E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. MARELLA (a cura di), o.c., p. 43, il quale ripropone l'opera del germanista Otto von Gierke (1841-1921) sia nella sua critica al modello borghese di proprietà, sia come propugnatore di una concezione del dominio che, sulla scia della tradizione tedesca, si colora di venature collettive e sociali.

⁶ S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 2^a ed. accresciuta, Bologna, 1990.

⁷ Su cui mi permetto di rinviare per una riflessione sul punto a F. MARINELLI, *Miti e riti della proprietà*, L'Aquila, 2011, ricordando come il dibattito sulla proprietà moderna, in Italia, prenda le mosse dal noto saggio di S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, Palermo, 19-23 ottobre 1952, ora in Id., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.

forme di dominio precedenti alla rivoluzione liberale⁸. Di conseguenza, alcune precisazioni, soprattutto di natura classificatoria, ed alcune riflessioni, relative ad una possibile disciplina di tali fenomeni, si rendono necessarie, non senza rilevare preliminarmente come gli studiosi degli assetti proprietari collettivi non abbiano mai inteso proporre un ritorno a forme di proprietà antecedenti le codificazioni ottocentesche, bensì abbiano inteso soltanto approfondire le ragioni giuridiche della persistenza storica di tali istituti e indicare le possibili strade di una valorizzazione degli stessi, incentrata da un lato sulla tutela dell'ambiente e sull'economia sostenibile e garantita dall'altro da forme di democrazia diretta e partecipata.

2. Non che il dibattito sui beni comuni (intesi, per il momento, in senso generale) fosse iniziato nella dottrina italiana solo negli ultimissimi anni, perché prima un saggio di storia del diritto del 1977⁹, poi una monografia di diritto amministrativo del 1983¹⁰, avevano già proposto agli studiosi italiani il problema della proprietà collettiva e dei beni civici, della loro evoluzione storica, delle prospettive attuali e future e di tutte le ulteriori possibili connessioni con le altre partizioni del diritto.

Mentre il saggio di Paolo Grossi individua l'evoluzione storica degli assetti proprietari collettivi nell'Italia postunitaria, fornendo un contributo definitivo alle cause ed alle ragioni della loro specifica ed insieme particolare collocazione nell'ordinamento giuridico, la riflessione di Vincenzo Cerulli Irelli si snoda sul versante del diritto pubblico, ma si mantiene aderente a quella lunga tradizione dottrinale italiana che tra Ottocento e Novecento aveva contribuito ad elaborare una concezione delle proprietà collettive che si collocasse organicamente all'interno dell'ordinamento giuridico, sia pur come istituto eccezionale rispetto al regime classico della proprietà, pubblica o privata che fosse.

Quindi, soprattutto negli ultimi due decenni, la materia degli usi civici ha ricevuto un interessamento crescente da parte non solo della dottrina economica e giuridica, ma anche dell'opinione pubblica più avvertita. Un interessamento caratterizzato dalla riedizione del volume *Usi civici* nel trat-

⁸ S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo Human divide*, Postfazione, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 327, ove si pone l'accento sulla differenza tra "comune" e "comunità", privilegiando il primo concetto rispetto al secondo e rilevando come le comunità siano «nella sostanza pericolosamente legate ad una appartenenza che può produrre conflitti con chiunque abbia una appartenenza diversa e interessi concorrenti sul medesimo bene».

⁹ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, in *Quad. fiorentini*, 1977.

¹⁰ V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983.

tato di diritto civile e commerciale fondato da A. Cicu e F. Messineo¹¹, dallo svolgersi di numerosi convegni dedicati a tale materia in tutta Italia¹², dalla pubblicazione di diversi articoli e saggi sull'argomento, da una diffusa (anche se spesso disordinata) attività legislativa ed amministrativa di regioni, province autonome e comuni¹³. Va inoltre sottolineato come anche la giurisprudenza abbia fornito un contributo importante ed originale alla materia, attraverso decisioni non solo di dettaglio pronunciate – oltre che, ovviamente, dagli stessi commissari liquidatori¹⁴ – anche dalla Corte costituzionale, dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, decisioni che hanno assai spesso fornito apporti decisivi per l'evoluzione della disciplina¹⁵.

Questo insieme di elementi convergenti, di natura legislativa, amministrativa, giurisprudenziale e dottrinale ha elaborato un nucleo significativo di principi e di regole che costituiscono la disciplina *canonica* della materia, una materia in qualche misura elevata persino ad un rango di natura costituzionale in relazione a quegli interessi protetti che sono in essa contenuti¹⁶.

¹¹ F. MARINELLI, *Gli usi civici*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2003. Tale volume sostituisce quello di R. TRIFONE, *Gli usi civici*, edito nel medesimo *Trattato*, Milano, 1963.

¹² Si considerino le importanti iniziative (convegni, seminari, studi) progettate e realizzate soprattutto dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento e, sulla scia di quest'ultimo, dal Centro studi sugli usi civici e la cultura del giurista "G. Cervati" de L'Aquila.

¹³ Valga per tutti l'esempio della legge Regione Calabria, 21 agosto 2007, n. 18, *Norme in materia di usi civici*, che prevede un'ampia delega dei poteri regionali in materia ai comuni ed alle province.

¹⁴ Il commissario liquidatore è un magistrato istituito a seguito della legge 1766/1927 con funzioni in origine amministrative e giurisdizionali, quindi, dal 1977, con il trasferimento delle attribuzioni amministrative alle regioni, esclusivamente giurisdizionali. La sua attuale competenza consiste nel determinare la *qualitas soli* dei terreni, reintegrandoli, in caso di esito positivo, al demanio civico e sciogliendo le eventuali promiscuità (ovvero le situazioni in cui dei terreni di natura civica appartengono indistintamente a diverse comunità).

¹⁵ Si segnalano in particolare Corte cost., 30 dicembre 1991, n. 511, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 1167 e Corte cost., 25 maggio 1992, n. 221, *ivi*, p. 2328, sulla potestà amministrativa delle regioni in materia di usi civici, quindi Corte cost., 27 giugno 1986, nn. 151, 152, 153, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2689, sulla funzione ambientale delle proprietà collettive. Si veda ancora Cass., 5 aprile 1961, n. 716, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 762, in tema di efficacia probatoria delle risultanze catastali nonché Cass., Sez. un., 28 gennaio 1994, nn. 858 e 859, *ivi*, 1994, I, p. 1523, sui poteri d'ufficio del commissario.

¹⁶ La giurisprudenza della Corte cost. è ormai compatta nel ritenere che la disciplina degli usi civici debba essere tutelata con riferimento ai valori costituzionali sanciti dagli artt. 2 (formazioni sociali) e 9 (tutela del paesaggio) della Costituzione. In particolare si veda Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 46 (est. Mengoni), in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 865 e Corte cost., 27 luglio 2006, n. 310 (est. Quaranta), in *Regioni*, 2007, 11, p. 335 ss., con nota di A. SIMONATI.

3. È affermazione ormai tanto pacifica da apparire ovvia quella che gli usi civici traggano la loro particolare natura e le loro principali caratteristiche da una lunga evoluzione storica, che si può far partire dal medioevo, in relazione all'istituto, centrale in quel periodo storico, del feudo¹⁷. Infatti, il feudo (anche all'interno di una tipologia estremamente varia in relazione a popoli, culture e storie diverse) presupponeva che alcuni territori, ricompresi nei suoi confini, venissero lasciati in libero uso agli abitanti dei singoli borghi, i quali li utilizzavano per soddisfare utilità economiche elementari, quali soprattutto il pascolo e la raccolta della legna, dell'erba e dei prodotti agricoli spontanei.

Quando le idee economiche liberali elaborate da fisiocrati ed illuministi nel Settecento individuavano nelle strutture feudali uno dei principali ostacoli alla modernizzazione dell'economia, questo radicato pregiudizio si estese agli usi civici i quali, successivamente alla Rivoluzione francese, furono interessati da un processo di liquidazione che si manifestò in forme singolarmente raffinate nella Napoli dei primi anni dell'Ottocento, governata prima da Giuseppe Napoleone e poi da Gioacchino Murat¹⁸. Affidata all'efficiente opera di David Winspeare¹⁹, procuratore generale della Commissione feudale, la sistemazione dei demani procedette spedita, ed in soli tre anni furono definiti ben 1395 giudizi.

L'elaborazione della materia da parte di una classe giuridica estremamente colta permise alla demanialistica napoletana²⁰ di elaborare principi che avrebbero costituito nei secoli successivi il substrato di tutte le riforme, sia di quelle riuscite, sia di quelle non riuscite, degli assetti proprietari collettivi. In particolare i giureconsulti meridionali compresero come la pur inevitabile eversione della feudalità dovesse garantire la persistenza di un

¹⁷ Sul feudo si veda F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, nonché più recentemente A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007 ed E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, Roma, 1995. Con particolare riferimento alla materia trattata cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Milano, 1999 ed E. CORTESE, *Demani collettivi*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 914.

¹⁸ Peraltro già sul finire del Settecento si era evidenziata una vocazione riformatrice da parte della monarchia napoletana con la celebre prammatica *De administratione universitatum* del 23 febbraio 1792, in cui si disponeva la divisione del demanio feudale ed il riconoscimento dell'uso civico.

¹⁹ D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1811.

²⁰ Sul punto appare di grande interesse R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della Feudalità nelle Provincie Napoletane. Dottrina, Storia, Legislazione e Giurisprudenza*, Milano, 1909, il quale compie un'attenta e puntuale ricostruzione dell'evoluzione della materia. Più recentemente cfr. G. LIBERATI, *I demani nella storia giuridica e sociale del Mezzogiorno*, in *Mandamus ut liber... sit usus. Per una moderna gestione ed una nuova tutela dei beni di uso civico*, a cura di A.A. Varrasso, Chieti, 2000, p. 29.

demanio civico non soltanto per motivazioni sociali, perché le classi piú povere vi rinvenivano la loro unica o comunque principale fonte di sostentamento, ma anche perché esso costituiva una ricchezza collettiva, non solo economica ma anche culturale e sociale, che non meritava di andare perduta²¹. Nascono così proprio in quel periodo i principi che da un lato ispireranno la legge del '27, e dall'altro influenzeranno tutta la successiva giurisprudenza, dando luogo ad un dibattito che si è anche recentemente riproposto²².

Quindi, successivamente alla realizzazione dello stato unitario, si manifestarono diversi ed ulteriori tentativi di riforma, che però non riuscirono ad incidere in profondità né sull'economia agricola della seconda metà dell'Ottocento, né sullo sviluppo del Mezzogiorno, come sottolineava tutta la cultura meridionalista dell'epoca, né sulla disciplina di tali assetti proprietari collettivi; tali tentativi, comunque, ottennero quanto meno il risultato di mantenere viva la riflessione sulla materia²³, una riflessione che sarebbe poi confluita all'interno del dibattito che nella prima metà del Novecento si sviluppò sull'opportunità di costituire il diritto agrario in materia autonoma rispetto al diritto civile²⁴.

Per aversi una vera e propria riforma complessiva, consapevole nelle intenzioni e sicura nella realizzazione, occorrerà tuttavia attendere gli anni venti, quando il regime fascista appena strutturatosi all'interno dello Stato italiano riterrà, con il decisionismo che gli era connaturale, di disciplinare una materia che prometteva di realizzare un'ampia distribuzione di terre

²¹ Si veda al riguardo C. AFAN DE RIVERA, *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio ai doni che la natura ha largamente concesso al Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1833.

²² Infatti U. PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Usi civici. Ieri e oggi*, Padova, 2007, p. 84, rileva come alcune massime giuridiche di derivazione storica, quale ad esempio la famosissima *ubi feuda, ibi demania*, risultino indimostrate e comunque vengano applicate al di fuori del loro autentico contesto storico. Tale tesi è autorevolmente contrastata da V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, cit., p. 269, nota 17, il quale sostiene che comunque tali principi siano stati recepiti dalla giurisprudenza, e quindi facciano ormai pienamente parte dell'ordinamento giuridico vigente. Ma il dibattito in argomento è antico: cfr. G. ASTUTI, *Vecchi fetici in tema di usi civici*, in *Giur. it.*, 1954, I, c. 119, ora in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli, 1984, p. 1195.

²³ Di particolare interesse G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, testo della prolusione tenuta nell'Università di Camerino il 20 novembre 1887, pubblicata come opuscolo l'anno successivo, poi in *Opere giuridiche di Giacomo Venezian*, II, *Studi sui diritti reali*, Roma, 1920, ed ora in *Le prolusioni dei civilisti*, I, (1873-1899), Napoli, 2012, p. 371 ss.

²⁴ I tentativi di riforma post-unitari sono ampiamente ricostruiti da P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., mentre sul dibattito in ordine all'autonomia del diritto agrario cfr. ID., *Il momento storico giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, p. 35; N. IRTI, *Le due scuole del diritto agrario*, *ivi*, 1975, I, p. 3; F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., p. 73.

ai contadini, proprio quei contadini che, tornati nei loro paesi dopo la prima guerra mondiale, avevano costituito con la loro delusione uno dei terreni di coltura di cui il fascismo si era servito per prendere il potere. Una classe di contadini numerosi e scontenti, che poteva dunque essere ripagata e conquistata ideologicamente attraverso generose concessioni di terre civiche, sottratte alle comunità proprietarie anche se di fatto assai spesso abbandonate.

Le scelte compiute in tale occasione appaiono di notevole rilievo, perché si riflettono anche sull'attuale disciplina della materia, che ovviamente risente di una impostazione, dovuta soprattutto a Giovanni Curis²⁵, che coniugava insieme la valorizzazione del Comune come centro di imputazione del demanio civico con la liquidazione degli usi civici intesi quali servitù su fondi privati. Una impostazione che, pur con alcuni limiti, tuttavia affonda le sue radici profondamente nella storia, recependo pienamente la tradizione demanialistica napoletana ed estendendola, con evidente forzatura, a tutti gli usi civici esistenti nel resto d'Italia. Questa connotazione storica va sottolineata perché caratterizza un istituto che deve le sue particolarità al fatto di nascere attraverso un'appropriazione originaria dei beni da parte di una collettività²⁶, e di persistere nonostante tutti gli sforzi effettuati da legislatori disattenti, da comuni interessati e dai privati individualisti per occuparli e trasformarli. La sperimentata capacità di resistenza degli usi civici, dunque, permette di proporli come modello giuridico in grado di attraversare sostanzialmente indenne una storia millenaria.

4. La rilevante connotazione storica degli usi civici si riflette anche sulla disciplina degli stessi, contenuta attualmente nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, una legge controversa²⁷, che tuttavia ha segnato un significativo

²⁵ G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, 1928. Giovanni Curis (1876-1956), allievo dello storico del diritto Enrico Besta, si occupò ampiamente di diritto ed economia dell'agricoltura, con attenzione ai risvolti non solo teorici ma anche pratici della materia, e contribuì, insieme a Carlo Calisse e Giovanni Raffaglio, alla stesura della legge del '27 sugli usi civici ed alla redazione dei provvedimenti immediatamente successivi.

²⁶ Nitida e caratteristica conseguenza di questa impostazione è Cass., 16 luglio 1958, n. 2598, dove si afferma che essendo il Comune nell'Italia meridionale sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, i beni che figurano ad esso appartenenti in catasto si presumono appartenenti alla *universitas civium*, ovvero al demanio civico.

²⁷ Da un lato chi la giudica positivamente, come V. CERULLI IRELLI, *Verso una nuova legge nazionale sugli usi civici: i problemi aperti*, in *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive*, Milano, 1991, p. 51, il quale rileva come essa sia «ben fatta [...] molto stringata e vigorosa nelle formulazioni normative e allo stesso tempo sufficientemente elastica, così da permettere all'interpretazione giurisprudenziale e amministrativa una notevole capacità di sviluppo»; dall'altro chi, come P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, Milano, 1990, p. 513, ritiene che sia

processo di riforma, incentrato sul recepimento della demanialistica napoletana del primo Ottocento²⁸ e sulla sua applicazione agli assetti proprietari collettivi in tutto il territorio dello stato. Un fenomeno questo che, non saprei quanto consapevolmente, ha unificato di fatto realtà geografiche assai diverse tra di loro, perché le utilità che il territorio offre sono articolate a seconda della conformazione fisica dello stesso, e dunque rispondono a logiche assai legate alla specificità dell'ambiente. Gli usi civici vengono distinti, ulteriormente, in demanio civico vero e proprio, ovvero terreni di proprietà degli abitanti di un determinato luogo, e usi civici in senso stretto, consistenti in servitù di uso pubblico su beni privati. Mentre i primi, che possono essere assimilati a forme di comunione, devono essere conservati, protetti e valorizzati, i secondi, che possono essere assimilati a forme di servitù prediali, devono essere liquidati²⁹.

Comunque, la principale intuizione del legislatore degli anni venti fu di stabilire che la proprietà del demanio civico appartiene ai naturali, ovvero agli abitanti del borgo di riferimento, mentre la sola amministrazione di tale proprietà spetta all'ente esponenziale della comunità, principalmente il Comune o la c.d. Amministrazione separata, ente che viene in essere solo quando il Comune riunisce diversi borghi e frazioni, ognuno titolare di un proprio specifico demanio civico³⁰.

La suddetta proprietà dei beni d'uso civico è una proprietà vera e propria, nel senso che viene trascritta nei registri immobiliari così come la proprietà individuale, ed ha una sua circolazione, sia pur limitata e sottoposta ad atti autorizzatori, basata anch'essa sulla pubblicità immobiliare. Ovviamente sotto molti profili la disciplina del demanio civico diverge in misura sensibile dalla disciplina della proprietà individuale, perché i beni di uso civico non sono usucapibili³¹, non sono alienabili, non possono cir-

stata una forzatura unificare esperienze geograficamente e storicamente tanto diverse calandole in una dimensione artificiosa modellata sulla legislazione meridionale.

²⁸ L'esperienza napoleonica a Napoli si caratterizza per la cosiddetta eversione della feudalità, ovvero per una serie di riforme che avevano lo scopo di eliminare la struttura feudale che ancora permaneva nel Regno; tali riforme saranno attuate con la legge 2 agosto 1806, che all'art. 1 dispone l'abolizione della feudalità con tutte le sue attribuzioni ed all'art. 15 che «le popolazioni [...] conserveranno gli usi civici e tutti i diritti che attualmente posseggono». I demani civici saranno poi ripartiti con la legge 1 settembre 1806 ed il decreto dell'8 giugno 1807.

²⁹ Per una ricostruzione di tali istituti cfr. F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., in particolare p. 187 ss.

³⁰ L'amministrazione separata, o frazionale, ha natura privatistica, ma ha dimostrato di essere in grado, a volte molto meglio dei comuni, di saper comprendere il valore del demanio civico e dunque la necessità di una sua conservazione e valorizzazione.

³¹ Sul tema del possesso di beni del demanio civico cfr. A. MASI, *Il possesso degli usi civici*, in *Usi civici. Ieri e oggi*, cit., p. 21.

colare senza specifiche autorizzazioni ed hanno un fortissimo vincolo di destinazione, ma tuttavia essi possono farsi rientrare nel concetto di proprietà in comunione tra diversi soggetti specificamente identificabili³².

Quello che caratterizza in particolare gli usi civici è da un lato il vincolo di destinazione³³, assai difficilmente modificabile, e dall'altro la consapevolezza – di natura storica – che se affidati al libero mercato gli stessi si sarebbero estinti nel volgere di poche generazioni. Aspetti questi che hanno non solo influenzato la loro disciplina sostanziale, come si è visto, ma anche quella processuale, dando vita ad un processo commissariale caratterizzato da una disciplina procedurale e probatoria che non ha solo lo scopo di accertare e dichiarare con sentenza la natura demaniale civica dei suoli, ma anche di difenderla. Il che è significativo del particolare *favor* riconosciuto a tali beni, un *favor* che, come dimostra la vicenda intorno ai poteri d'ufficio del commissario, perdura tuttora e si confronta anche con principi costituzionali, quale quello del giusto processo, resistendogli fermamente e giustificandosi ragionevolmente³⁴.

Ne discende un sistema di certo eccezionale, ma la cui eccezionalità è caratterizzata complessivamente proprio dalla consapevolezza che il demanio civico rappresenta un valore, anzi un insieme di beni e di corrispondenti valori che ne giustificano la persistenza anche all'interno di un sistema giuridico ed economico basato su principi diversi³⁵. Il che individua appunto quella disciplina *canonica* della materia basata sia su disposizioni legislative sia su massime giurisprudenziali che, come si è detto,

³² Opportuni riferimenti alla sistemazione degli usi civici nell'ordinamento giuridico, con particolare attenzione alla loro collocazione nel diritto pubblico o nel diritto privato, si trovano in E. CATERINI, *Proprietà*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2005, pp. 311 ss. Si vedano anche le interessanti riflessioni di F. POLITI, *La circolazione dei beni di uso civico e la tutela costituzionale*, in *Arch. Scialoja e Bolla*, 2006, p. 13 ss.

³³ L'originaria destinazione agricola, soprattutto relativa a boschi e pascoli, è stata sostituita da una destinazione di tipo ambientale, dapprima contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta legge "Galasso") e poi affermata dalla Corte cost. nella sentenza 1 aprile 1993, n. 133, in *Foro it.*, 1993, I, c. 2126, che ha dato inizio ad un orientamento successivamente consolidatosi.

³⁴ In tal senso si è sviluppata una vera e propria *querelle* con indirizzi contrastanti, il primo contrario ai poteri d'ufficio, sostenuto in due sentenze della Cassazione del 28 gennaio 1994, nn. 858 e 859, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1523; il secondo favorevole, sostenuto dalla Corte cost. nella decisione 20 febbraio 1995, n. 46, *ivi*, 1995, I, p. 865.

³⁵ I profili economici delle proprietà collettive sono stati esaminati e sviluppati particolarmente da P. Nervi, un economista agrario dell'Università di Trento che nelle sue opere ha fornito un quadro complessivamente organico della materia esaminata in un'ottica economicistica. In argomento cfr. P. NERVI, *Aspetti economici della gestione delle terre civiche nella realtà attuale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1997, p. 363, nonché i numerosi contributi successivi apparsi negli atti dei convegni tridentini raccolti annualmente dalla casa editrice Cedam di Padova.

fondate o meno storicamente, sono state recepite da una giurisprudenza risalente nel tempo e sostanzialmente compatta, senza che si sviluppasse alcun orientamento difforme.

5. L'esame della disciplina degli usi civici, così come è stata elaborata, da un lato, e quella dei beni comuni, ancora tutta da costruire, dall'altro, permette di evidenziare i motivi comuni ai due istituti, ma anche alcune significative differenze.

Degli usi civici si è già ampiamente detto, mentre una ipotesi di definizione dei beni comuni è stata tentata di recente³⁶, proponendosene in primo luogo una definizione in negativo, nel senso che essi non sono appropriabili individualmente da parte dei privati (ma neanche da parte dello Stato, godendo dunque di una originaria *autonomia*³⁷), oltre a due definizioni in positivo, ovvero l'esistenza di una comunità di riferimento (che in un processo circolare a volte qualifica i beni ed a volte si qualifica proprio attraverso i beni) e la necessità di una gestione di questi beni che sia compatibile con il loro utilizzo presente e futuro.

Le consonanze sono evidenti, nel senso che sia i «beni comuni» che gli «usi civici» sono costituiti da beni che si sottraggono alla semplificatoria alternativa tra proprietà pubblica e proprietà privata, una alternativa che sostanzialmente colloca i beni pubblici nella proprietà dello Stato e degli enti locali. Al contrario, i beni comuni «appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi»³⁸. In questa ottica, quindi, di proprietà diffusa, il rilievo principale non viene dato alla disponibilità del bene, quanto al suo utilizzo. Per cui il profilo che appare di maggior interesse è quello dell'accesso³⁹, che deve essere consentito a tutti coloro che vi abbiano un interesse, ma che nello stesso tempo deve essere regolamentato perché il loro utilizzo avvenga nei limiti della normale utilità che il bene può dare, senza che ne sia messa in pericolo la consistenza futura. Nel caso degli usi civici ne è esempio paradigmatico il bosco, il cui godimento deve essere garantito a tutti i naturali nei limiti in cui il bosco possa comunque continuare ad esistere ed a

³⁶ Cfr. M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione al volume *Oltre il pubblico e il privato*, cit., in particolare p. 17 ss.

³⁷ In questo senso anche U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., p. VII, il quale ritiene che i beni comuni siano dotati «di autonomia giuridica e strutturale nettamente alternativa rispetto tanto alla proprietà privata quanto a quella pubblica».

³⁸ Così S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia contro lo Human divide*, cit., p. 329.

³⁹ Lo sottolinea esattamente S. RODOTÀ, *o.u.c.*, p. 317, il quale sottolinea come l'accesso sia un diritto fondamentale della persona che «si configura come tramite necessario tra diritti e beni».

fornire le proprie utilità⁴⁰, mentre per i beni comuni potrebbe prendersi ad esempio l'acqua, che deve essere garantita a tutti nei limiti in cui sia possibile anche per le generazioni future continuare a servirsene sia sotto il profilo della sua quantità sia sotto il profilo della sua qualità.

Tuttavia, mentre gli usi civici sono riferiti ad una ben precisa comunità, i beni comuni non si identificano con una specifica comunità, a meno di non voler intendere come comunità l'intera comunità umana⁴¹. Il che pone alcuni problemi, soprattutto di gestione di tali risorse, perché se l'affermazione di principio sulla proprietà *diffusa* è certamente condivisibile, stabilire chi amministri tali beni e chi risolva i conflitti appare maggiormente complesso, ed a volte potrebbe essere addirittura insolubile⁴². Infatti, non è detto che, una volta affermato il carattere comune e diffuso di determinati beni, questi vengano gestiti pacificamente, in quanto singole comunità possono ritenersi proprietarie esclusive di tali beni, e comunque si ritengono in diritto di affermare i propri usi esclusivi, e dunque di negare l'accesso di altri soggetti e di altre comunità. Il caso dell'acqua è paradigmatico di questa tendenza, ed esso si ripropone a vari livelli istituzionali: per esempio in relazione alle fonti di energie estraibili, ove il conflitto tra dimensione nazionale dell'approvvigionamento energetico e diritto delle popolazioni locali nei cui territori si estrae il bene tenderà a proporsi sempre più frequentemente.

D'altra parte, gli usi civici rappresentano un assetto proprietario collettivo che si contrappone al modello classico di proprietà liberale e si colloca solo con difficoltà all'interno delle categorie tradizionali del pensiero giuridico; come è stato notato, essi hanno «un cattivo rapporto col diritto moderno»⁴³. Tali usi nascono come istituto diverso dalla proprietà individuale e liberale, proprio a causa del loro substrato storico e dunque della loro appartenenza ad una comunità a titolo originario, appartenenza fon-

⁴⁰ Si vedano sul punto sia M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, sia G.M. FLICK, *La vita del bosco e il diritto*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 748.

⁴¹ La notazione è, ancora, di S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia contro lo Human divide*, cit., p. 327.

⁴² Si pone correttamente questo problema L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., il quale sottolinea come si tratti «di immaginare assetti istituzionali e regole operative nei quali trovino espressione e si rispecchino i bisogni e gli interessi non del popolo sovrano o del consumatore sovrano [...] ma di coloro per i quali la sorte dei *commons* risulti davvero cruciale».

⁴³ Si esprime così F. MERUSI, *I domini collettivi tra l'interesse della collettività territoriale locale e il pubblico interesse*, in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, Padova, 2002, p. 39.

data sull'*incolato*⁴⁴, circostanza questa che li ha indelebilmente modellati in forme e connotazioni eccezionali.

I beni comuni, nella loro piú recente elaborazione⁴⁵, costituiscono anch'essi una categoria che va oltre gli schemi della proprietà pubblica e della proprietà privata: un superamento dichiarato, che dimostra l'insoddisfazione di ampi settori della dottrina per una distinzione che, seppur contenuta nella Costituzione, appare riduttiva e inappagante. Una insoddisfazione che lega indissolubilmente il vecchio ed il nuovo, perché si pone in una prospettiva diversa rispetto alla concezione di proprietà che emerge dai codici e che oggi sembrerebbe essersi definitivamente affermata nelle sue espressioni classiche di proprietà individuale ed assoluta. Non accettare il conformismo di un semplicistico appiattimento sulle tradizionali categorie del pubblico e del privato, peraltro, non vuol dire tornare a forme di dominio caratterizzate dalla complessità medievale, ma interrogarsi sul come e sul perché storicamente quell'appiattimento si sia verificato, e su quali erano gli strumenti che la storia ha elaborato per discostarsene.

Dunque usi civici e beni comuni sono diversi nella struttura (proprietà collettiva riferita ad una specifica collettività, chiusa od aperta che sia⁴⁶, i primi; proprietà comune diffusa, senza una specifica comunità di riferimento, i secondi), ma uguali nella funzione, che è quella di permettere il loro utilizzo collettivo in misura ragionevole, cioè garantendone un uso sostenibile che lo perpetui nel tempo, permettendo così un loro affidamento alle generazioni future. Dunque, da un lato garanzia di potervi ac-

⁴⁴ «Incolato» è espressione che indica sia il fatto di risiedere in un determinato comune, sia il diritto di risiedervi, sia l'obbligo di risiedervi; a questa ultima accezione sono normalmente collegati i diritti degli utilizzatori dei beni civici.

⁴⁵ La "Commissione Rodotà" ha sviluppato un progetto di legge che distingue i beni in pubblici, privati e comuni, sottolineando come questi ultimi «esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Cfr. sul punto ancora L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, cit., p. 84, nonché U. MATTEI, E. REVIGLIO e S. RODOTÀ, *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010. La dottrina giuridica ha inoltre ben sottolineato, in questa elaborazione del concetto di "comune", il profilo dell'inclusione, nel senso che tali beni, appartenendo a tutti, valgono soltanto per il loro valore d'uso e non per quello di scambio: così U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., p. 83.

⁴⁶ Mentre gli usi civici rientrano tradizionalmente nelle proprietà collettive "aperte", ovvero quelle in cui l'acquisto della cittadinanza comporta anche l'acquisto dei relativi diritti comuni di proprietà, soprattutto nell'arco alpino si sono sviluppate forme di proprietà collettive cosiddette "chiusse" in cui l'acquisto della cittadinanza non comporta automaticamente l'acquisto della comproprietà, che spetta soltanto alle famiglie originarie e radicate nel territorio da molte generazioni, e spesso soltanto agli abitanti di sesso maschile: l'esempio maggiormente noto è quello delle *regole* di Cortina d'Ampezzo.

cedere e di poterli utilizzare in modo diffuso, e dall'altro limiti alla loro utilizzazione perché ne sia parimenti garantita la sostenibilità.

Ma se queste sono le coordinate del discorso, appare ragionevole, utile ed urgente tentare di elaborare una disciplina comune e di proporre uno *statuto* delle proprietà collettive e dei beni comuni a proprietà diffusa che riesca a garantire da un lato l'accesso e dall'altro la sostenibilità dell'utilizzo⁴⁷. Uno statuto che tenga anche conto dell'evoluzione storica degli istituti esistenti e dell'elaborazione che la dottrina e la giurisprudenza hanno costruito negli anni, e che non la accantoni superbamente, in una visione astratta che non prenda nella dovuta considerazione la necessità di amministrare concretamente tali beni, di valorizzarli e di comporre i possibili, eventuali conflitti.

6. Come si è visto, la disciplina degli usi civici nasce dalla storia e nella storia. Una storia che li ha conformati attraverso una disciplina complessa, caratterizzata in un primo tempo dalla scissione di origine medievale tra collettività proprietaria del bene e soggetto amministratore dello stesso e successivamente dalla necessità di conservarli e valorizzarli quando l'economia medievale cedette il passo a quella liberale, consacrata nei codici ottocenteschi attraverso la concezione classica della proprietà individuale⁴⁸.

Una disciplina particolare, distante dalla concezione classica della proprietà, perché l'insieme dei soggetti comproprietari non è stata individuata come persona giuridica⁴⁹, e quindi il bene è normalmente amministrato dall'ente esponenziale della collettività, e cioè il comune. Il che permette una stretta aderenza tra il soggetto che amministra e la collettività di cui è espressione, in armonia con il principio di sussidiarietà, che nella mate-

⁴⁷ Mi ero già permesso oltre dieci anni fa di sostenere la necessità di uno statuto delle proprietà collettive in F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., p. 324. Mi sembra che questo orientamento, sintetizzabile nell'espressione «regolazione anticipata», sia condiviso sia dalla Ostrom sia da Nivarra, i quali sottolineano il rapporto che in tal modo si instaurerebbe tra beni comuni e democrazia partecipata. Cfr. L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, cit., p. 77 ss.

⁴⁸ Su cui si vedano le ormai classiche pagine di P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Camerino, 1970, quindi ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, 2006, in particolare p. 870 ss.; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1995; P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996, in particolare p. 251 ss.

⁴⁹ A differenza della comunione, che invece è costruita nei codici civili in modo volutamente contrario alla concezione tradizionale di persona giuridica. Tale problema è efficacemente colto da F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, I, *Le categorie generali. Le persone. La proprietà*, Padova, 1990, p. 498, il quale rileva che «il concetto di comunione esprime l'antitesi al concetto di persona giuridica». In senso contrario, ma isolato, G. BRANCA, *Della comunione*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca, Libro Terzo, Della proprietà*, 3ª ed., Bologna-Roma, 1960, p. 5 ss.

ria trattata ha lo scopo di avvicinare il piú possibile l'amministrazione dei beni comuni al livello della comunità utilizzatrice. Si evita cosí che l'utilizzo di risorse proprie di una comunità venga deciso a livelli che possono (o, addirittura, vogliono) non tener in alcun conto i diritti dei comproprietari⁵⁰.

Questa disciplina degli usi civici può, dunque, ben essere applicata ad alcuni beni comuni, soprattutto a quelli che riguardano un bene materiale. Ciò perché essa tutela insieme: a) l'intangibilità del diritto di proprietà, che garantisce al massimo che il vincolo di indisponibilità sia rispettato; b) la sua appartenenza originaria ad una collettività, che garantisce a sua volta l'amministrazione da parte dei suoi utilizzatori-comproprietari attraverso forme di partecipazione e di democrazia diretta; c) la sua natura «comune» o diffusa, e quindi la garanzia del suo accesso e del suo utilizzo nella misura piú ampia possibile, sempre nel rispetto di una oggettiva sostenibilità; d) il vincolo di destinazione collegato alla sua funzione, che non ne permette un utilizzo difforme da quello proprio della sua natura. Dunque una disciplina (raccolta in uno statuto il quale, in stretto collegamento ai valori costituzionali, ne tuteli la stabilità) che, sia pur con opportuni accorgimenti, ben può essere applicata anche alla categoria dei beni comuni, i quali, in tale prospettiva, apparterrebbero in modo diffuso ad una collettività, che può anche essere la collettività nazionale, ma non farebbero parte della proprietà pubblica e dunque del demanio disponibile dello Stato⁵¹.

Chiaramente si tratta non soltanto di incrinare la dicotomia costituzionale di una proprietà pubblica o privata, ma anche di guardare al rapporto proprietario in una dimensione radicalmente diversa da quella che va dalla classicità romana alla pandettistica tedesca, sostituendo al criterio soggettivo un criterio oggettivo e dunque spostando l'accento dal soggetto proprietario al bene oggetto della proprietà ed alle utilità che può fornire. L'intuizione di Enrico Finzi⁵², risalente alla metà degli anni trenta del No-

⁵⁰ Si veda in argomento C.A. RISTUCCIA, *Il modello istituzionalista come paradigma per una corretta gestione della proprietà collettiva*, in *Arch. Scialoja e Bolla*, 2007, 1, p. 31.

⁵¹ Cfr. Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Foro it.*, 2012, I, c. 564 ss., con nota di E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in cui si afferma che le valli da pesca della laguna di Venezia, a prescindere da disposizioni e provvedimenti di natura amministrativa, costituiscono beni pubblici, anche in virtù della loro strumentalità alla realizzazione di valori costituzionali. Si veda anche, sul punto, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 535.

⁵² Cfr. E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario*, Accademia dei Georgofili, Firenze, 1936.

vecento, si ripropone oggi – provvidamente elaborata in anni di degrado ambientale e di globalizzazione incontrollata – nelle pagine della dottrina e della giurisprudenza più avvedute⁵³.

La proprietà comune (o collettiva che dir si voglia) farebbe allora riferimento alla collettività, intesa come collettività nazionale e locale, e verrebbe amministrata dagli organi rappresentativi dello Stato o degli enti locali (secondo il principio di sussidiarietà⁵⁴), attraverso un regime che rispettandone profondamente la natura eviti non solo la sua alienazione e dispersione, ma anche ogni possibile conflitto di interessi⁵⁵.

Certo, da tale proposta di disciplina restano di fatto esclusi i beni sopranazionali, ovvero quei beni che non riguardano una sola nazione, ma che appartengono all'intera comunità umana. Tuttavia è auspicabile ritenere che la tutela e la valorizzazione dei beni comuni abbia una capacità espansiva, che estenda sempre di più le forme di tutela in una dimensione sopranazionale: in questo senso il dibattito culturale, prima ancora che giuridico, sui beni comuni è sicuramente indice di una consapevolezza che sta maturando nelle giovani generazioni e che forse sarà in grado, in futuro, di arrestare la deriva consumistica.

Ma il dibattito deve contenere anche proposte concrete, per evitare che all'affermazione di principi sicuramente condivisibili non consegua la capacità di elaborare un sistema giuridico che garantisca la loro piena affermazione. Non è detto che quello delineato sia un sistema ottimale, ma è comunque l'inizio di una seria discussione sulle prospettive concrete di tutela dei beni comuni.

⁵³ In dottrina, oltre a P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, 2ª ed., Napoli, 2006, si vedano A. IANNARELLI, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel Codice del 1942*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993, p. 28 e, più recentemente, A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012; in giurisprudenza Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, cit.

⁵⁴ Si vedano sul punto le considerazioni di F. MERUSI, *I domini collettivi tra l'interesse della collettività territoriale locale e il pubblico interesse*, cit., p. 48 ss.; tale Autore, ritenendo il principio di sussidiarietà come «principio di legittimazione a produrre norme non statali per il perseguimento di un interesse generale» (p. 52), lo qualifica come principio di integrazione dell'ordinamento giuridico, prodotto da fonti statali e non statali, ma non come principio di competenza normativa esclusiva. Il che apre rilevanti prospettive agli usi ed alle consuetudini locali come disciplina della materia in esame.

⁵⁵ Il problema del conflitto di interessi tra proprietari del bene ed amministratori dello stesso è espressamente previsto dalla normativa in materia di usi civici, che prevede, all'art. 75 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, per l'applicazione della l. 16 giugno 1927, n. 1766, la possibilità che nel processo avanti il Commissario venga nominata una «speciale rappresentanza dei naturali», che ha lo scopo di tutelare le ragioni della comunità proprietaria da eventuali abusi degli amministratori.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, se da un lato appare opportuno essere consapevoli delle differenze esistenti tra i diversi istituti, dall'altro appare senz'altro utile favorire una presa di coscienza complessiva dell'intera materia, che permetta un aperto dibattito su profili storici, economici e giuridici assai connessi tra di loro, profili che peraltro non possono essere limitati ad una dimensione domestica, ma che necessitano di un approccio quanto meno europeo⁵⁶, se non addirittura globalizzato. In questo senso si possono certamente sfruttare le suggestioni presenti all'interno della categoria dei beni comuni, ma anche approfondire, in contemporanea, la disciplina degli assetti proprietari collettivi nella loro elaborazione storica, perché è proprio la storia che li ha forgiati nella loro dimensione attuale, attribuendogli una disciplina particolare, che abbiamo definito *canonica* per distinguere e separare da essa interpretazioni scorrette e fuorvianti.

Se si vuole evitare che i beni comuni vengano dispersi o che comunque vengano utilizzati (e dissipati) solo da una piccola parte della comunità umana, assai spesso lontana dai luoghi che tali beni esprimono ed estranea rispetto a coloro che vi vivono, allora occorre – come detto – non solo riflettere sul problema, ma anche elaborare uno statuto per questi beni che eviti quella *tragedia delle risorse comuni* sottolineata già da Garrett Hardin nel 1968⁵⁷, e successivamente affrontata proprio da Elinor Ostrom nel saggio citato all'inizio di questo lavoro.

In questo senso elaborare insieme i canoni applicabili ad istituti diversi, riuscendo a cogliere la ricchezza degli uni e degli altri secondo le proprie rispettive compatibilità, permette proprio di utilizzare l'esperienza del passato per costruire il futuro. È il caso degli usi civici e dei beni comuni, i quali rappresentano un'ottima occasione per dimostrare come il giurista accorto debba saper leggere, nelle vecchie leggi, la parola dell'avvenire.

FABRIZIO MARINELLI

Abstract

Il dibattito sui beni comuni, ovvero i beni che sottraendosi alla distinzione tra beni pubblici e beni privati appartengono ad una comunità diffusa, merita di essere arricchito dall'esperienza elaborata nella storia millenaria degli usi civici. La

⁵⁶ La dimensione europea come necessaria per un proficuo dibattito anche sulle forme di appartenenza è sottolineata sia in senso generale da P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, sia nello specifico da L. NIVARRA, *La proprietà europea tra "controriforma" e "rivoluzione passiva"*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 575.

⁵⁷ G. HARDIN, *The tragedy of the commons*, in *Science*, 1968, p. 1243 ss.

persistenza degli assetti proprietari collettivi dimostra infatti come la loro evoluzione storica sia stata in grado di elaborare una disciplina «canonica» che ha permesso e permette tuttora la conservazione di vaste aree a fini ambientali. Pertanto la scissione tra proprietà dei beni, che compete agli abitanti del luogo, ed amministrazione degli stessi, che compete all'ente esponenziale della collettività, caratteristica degli usi civici, può contribuire nel rispetto del principio di sussidiarietà ad una definizione della possibile disciplina dei beni comuni.

The debate about common properties, or goods that eluding the distinction between public properties and private properties belong to a widespread community, deserves to be enriched by the experience developed in the millenary history of civic uses. The persistence of collective ownership shows in fact as their historical evolution has been able to develop a «canonical» discipline that allowed and still allows the preservation of large areas for environmental purposes. Therefore, the split between ownership of the properties, which falls within the locals competence, and administration of the same, which falls within board of community competence, characteristic of civic uses, can help in observance with the principle of subsidiarity to a possible definition of the discipline of common goods properties.